



COMUNE DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI
SETTORE SICUREZZA - POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 27494 DEL 30 APRILE 2013

*Dichiarazione dello stato di GRAVE PERICOLOSITÀ PER INCENDI AREE A VERDE
E FONDI RUSTICI valida per il territorio comunale per l'anno 2013.*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

QUALE AUTORITÀ COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

ai sensi dell'art.15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 o s.m.i

PREMESSO CHE il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 attribuisce ai comuni, tra l'altro, le funzioni relative all'attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi;

CONSIDERATO CHE durante la stagione estiva, si ripropone l'annoso problema del rischio di incendi che, a causa di attività ricreative, distrazioni o attività agricole, queste ultime in conseguenza di tradizionali ed economiche pratiche colturali, come la bruciatura di stoppie attuate senza porre in essere alcuna misura preventiva o la ripulitura dei terreni incolti, sommate a fattori meteo climatici, complice la oramai diffusa siccità del nostro territorio, assume dimensioni preoccupanti;

ATTESO CHE occorre fronteggiare il citato fenomeno al fine di prevenire i consistenti danni ecologici ed economici nonché conseguenze sulla pubblica incolumità, dovuti all'innescio e propagazione degli incendi nelle aree incolte o abbandonate di proprietà pubblica o privata infestate da sterpi ed arbusti, con suscettività ad estendersi in aree attigue, cespugliate, arborate o anche su terreni coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

CHE la crescita incontrollata di rovi, sterpaglie, erbacce e simili, favoriscono la presenza di ratti, insetti e altri animali e che pertanto si rende necessario sia adottare interventi atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere, di cui al paragrafo precedente, che prevenire problemi di igiene ad evitare il propagarsi delle condizioni di degrado ambientale;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE l'eventualità di tali fatti potrebbe arrecare grave pregiudizio alla pubblica incolumità e salute, nonché alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche;

RITENUTA indispensabile un'azione di previsione, prevenzione e lotta attiva per la salvaguardia del comune patrimonio arboreo e la tutela dell'ecosistema ambientale, beni inestimabili in quanto non facilmente ripetibili, impartendo per tempo regole comportamentali atte a prevenire l'insorgere e il propagarsi degli incendi, nonché evitare e/o attenuare la recrudescenza del fenomeno, in modo particolare nel corso dell'estate quando massimo è il rischio;

CONSIDERATO il grave stato di abbandono in cui versano molti fondi rustici terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze del territorio, per incuria dei proprietari nella conduzione degli stessi e che tale deprecato fenomeno ha permesso la crescita incontrollata di rovi, sterpaglie, erbe infestanti ed arbusti di ogni genere, habitat naturale per il proliferare di ratti, insetti ed altri animali;



COMUNE DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI
SETTORE SICUREZZA - POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

CHE in relazione all'andamento stagionale le condizioni della vegetazione sono tali da rendere elevato il rischio di innesco e propagazione degli incendi;

VISTE le disposizioni del D.P.G.R. n. 195 del 26/03/2013: "dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2013" ai sensi della L. 353/2000, e della L.r. 18/2000, per le quali anche per quest'anno si dichiara dal 1° giugno al 15 settembre p.v. lo stato di grave pericolosità di incendi per tutte le aree boscate, cespugliate o arborate del territorio regionale;

VISTO il T.U. n. 773 del 18.06.1931 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la L. n. 225 del 24.02.1992;

VISTO l'art. 29 del D.lgs. n. 285 del 30.04.1992;

VISTA la legge Regionale n. 15 del 12.05.1997;

VISTA la legge Regionale n. 27 del 13.08.1998;

VISTO il D.lgs. n. 112 del 31.03.1998;

VISTI gli artt. 50 e 54 del T.U.EE.LL. D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art. 7bis del T.U.EE.LL. D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 353 del 21.11.2000;

VISTA la legge Regionale n. 18 del 30.11.2000, artt. 12-13-14;

VISTI gli artt. 449 e 650 del C.P.;

VISTE le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti nella provincia di Bari, in attuazione del R.D: n. 3267/1923;

ORDINA

PER I MOTIVI ESPOSTI IN PREMESSA E CHE SI INTENDONO ESPRESSAMENTE RICHIAMATI:

1. ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di terreni seminativi, giardini privati, fondi, aree e pertinenze incolte e/o a riposo o abbandonati, ai responsabili di cantieri edili attivi, con concessione edilizia rilasciata dalla competente autorità e non, agli amministratori di stabili con annesse aree a verde in precario stato di manutenzione ricadenti nel territorio comunale, di natura pubblica o privata, di procedere a propria cura e spese, ENTRO E NON OLTRE IL 31 MAGGIO 2013: alla ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazioni;
2. alla Rete Ferroviaria Italiana, all'Anas, all'Acquedotto Pugliese alla Società Autostrade 8° tronco, alla Provincia, all'U.T.C., alla Società Molfetta Multiservizi, al Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia e al Consorzio aree di sviluppo industriale di Bari, entro il 31 maggio 2013, di provvedere lungo le vie ferroviarie, strade, autostrade, scarpate banchine, cunette e aree di propria pertinenza alla pulizia delle stesse mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni materiale infiammabile, creando nel contempo, idonee fasce di protezione da sottoporre al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione e/o con diserbanti purché di natura eco-compatibile;



COMUNE DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI
SETTORE SICUREZZA - POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

3. ai proprietari di aree, fondi, giardini cantieri ecc. confinanti con la strada, di: mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rami delle piante, arbusti, rovi e siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica (o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria);
4. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, arborate, cespugliate, incolte, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti autorità locali quali : VV.F 115; Corpo Forestale 1515 o Comando Polizia Municipale 080.397.10.14, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

AVVERTE

CHE il mancato rispetto di una delle disposizioni prescritte nella presente Ordinanza, comporterà in particolare:

- *Per le violazioni alle disposizioni dei punti 1. e 2. saranno applicati in base ai relativi procedimenti amministrativi dell'U.O. protezione Civile e Ambiente, e completati dal servizio di vigilanza della Polizia Municipale, e con le modalità di cui alla Legge n. 689/1981, le seguenti sanzioni, salva ed impregiudicata l'azione penale ove dovuta ex lege, sanzione amministrativa pecuniaria da € 86,00 a € 500,00 secondo i disposti dell'art. 7Bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, che potrà essere estinta con le modalità previste dalla legge 689/81 e s.m.i.*
- *Per le violazioni al punto 3. la sanzione amministrativa pecuniaria da € 155,00 a € 624,00 a norma dell'art. 29 del D.lgs. n. 285/1992 - "Nuovo Codice della Strada", con la sanzione accessoria dell'obbligo per il trasgressore del ripristino dei luoghi.*

LE FORZE DELL'ORDINE, IL COMANDO REGIONALE PUGLIA DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, I VIGILI DEL FUOCO, IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE SONO INCARICATI DELL'OSSERVAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

A norma dell'art. 5, comma terzo della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è l'Istruttore Direttivo Ten. Gaetano CAMPOREALE, responsabile del Nucleo Tutela Ambientale e Protezione Civile presso il Comando di Polizia Municipale di Molfetta.



COMUNE DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI
SETTORE SICUREZZA - POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga notificata:

- ALLA PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO DI BARI;
- ALLA REGIONE PUGLIA PRESIDENZA SETTORE PROTEZIONE CIVILE;
- ALLA PROVINCIA DI BARI UFFICIO PROTEZIONE CIVILE;
- AL COMANDO VV.F. COMPETENTE PER TERRITORIO;
- AL CORPO FORESTALE DELLO STATO SEZIONE DI COMPETENZA;
- AL COMANDO COMPAGNIA DI CARABINIERI DI MOLFETTA;
- ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI MOLFETTA;
- AL COMANDO TENENZA GUARDIA DI FINANZA DI MOLFETTA;
- ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA;
- ALL'ANAS DI BARI;
- ALL'AQP;
- ALLA SOCIETÀ AUTOSTRADE 8° TRONCO;
- AL CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA;
- AL CONSORZIO AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI;
- AL COMUNE DI MOLFETTA SETTORE TERRITORIO;
- AL COMUNE DI MOLFETTA SETTORE LL.PP.;
- ALLA SOCIETÀ' MOLFETTA MULTISERVIZI;
- ALL'U.R.P. DI MOLFETTA.

DISPONE ALTRESÌ CHE

Venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e online sul sito istituzionale: www.comune.molfetta.ba.it/, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. GIACOMO BARBATO

